



## COMUNE DI COMISO

Staff del Sindaco

---

### Ordinanza Sindacale n. 93 del 4 dicembre 2020

#### Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 sul territorio comunale

##### IL SINDACO

**Premesso** che l'Organizzazione mondiale della sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;

**Viste** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Richiamato**, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 ed in particolare l'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale):

– comma 5: “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”;

– comma 10 lett. b): “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: ... l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ...”;

**Dato atto** che in alcuni parchi e zone di Comiso e Pedalino si verificano degli assembramenti, spesso dei più giovani, tali da non garantire il distanziamento imposto dalle norme suddette;

**Dato atto** che, con Ordinanza n. 61 del 19 novembre 2020, il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato, in considerazione dell'evoluzione epidemiologica nel territorio comunale, il Comune di Comiso “zona rossa” sino al 3 dicembre u.s.;

**Ritenuto**, allo stato, necessario adottare, in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

**Richiamato** l'art. 50 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

**Avvalendosi** dei poteri conferitegli dalla normativa sopra richiamata;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

E' disposta la chiusura al pubblico, per l'intera giornata, delle seguenti zone del territorio comunale:

- Villa Comunale (relativamente alla parte fruibile) – Comiso;
- Parco Baden Powell – Comiso;
- strutture sportive all'aperto di Via delle Palme – Comiso;
- Piazza Norma Cossetto e villetta annessa - Comiso;
- Parco Cave Grazia - Comiso;
- Villetta Padre Sgarioto - Comiso;
- Parco di Via Volga – Pedalino.

### **Art. 2**

E' vietato lo stazionamento di persone, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, nelle seguenti zone del territorio comunale:

- Piazzetta Scuola d'Arte (antistante la scuola dell'infanzia San Biagio – zona 167) - Comiso;
- Piazzetta Padre Pio – Pedalino;
- Piazzetta Padre Angelo Tumino - Pedalino.

E' altresì vietato, in ogni altro luogo pubblico, l'assembramento tale da non consentire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di cui al D.P.C.M. 3 dicembre 2020.

#### **Art. 3**

E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

#### **Art. 4**

Lo svolgimento dei mercati rionali sarà disciplinato consentendone l'accesso e il deflusso attraverso ingressi e uscite specificamente individuati e presidiati da personale comunale.

#### **Art. 5**

Le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono punite, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.

Ai sensi dell'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è consentito il pagamento in misura ridotta.

#### **Art. 6**

La presente Ordinanza ha decorrenza dalla data della sua pubblicazione e avrà durata sino al 15 gennaio 2021.

### **DISPONE**

la trasmissione della presente Ordinanza, per le rispettive competenze, a:

- a) Prefettura di Ragusa;
- b) ASP Ragusa;
- c) Commissariato di P.S. di Comiso;
- d) Stazione Carabinieri di Comiso;
- e) Polizia Municipale del Comune di Comiso.

Dispone, inoltre, che il provvedimento sia reso noto mediante affissione all'Albo Comunale on line e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

### **AVVERTE**

che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati del rispetto della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Prof.ssa Maria Rita A. Schembri





**COMUNE DI COMISO**  
**Provincia di Ragusa**

-----  
**ORDINANZA DEL SINDACO N. 93 del 04/12/2020 Originale**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio On-line dal 04 DIC. 2020 al 18 Dic. 2020  
e registrato al n. .... del Reg. delle pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

Clerico P. Pizzini

**REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale

**ATTESTA**

l'avvenuta pubblicazione della presente ordinanza, iscritta al relativo registro n. \_\_\_\_\_, all'Albo Pretorio on-line  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, durante la quale sono /non sono pervenute opposizioni

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Comiso, li

**IL MESSO NOTIFICATORE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**